



hndy

stessa deve corrispondere, per la parte vecchia, un canone superiore alle lire $\text{L. } 75.000 = \text{mensili}$, fissate in contratto, soltanto se, applicando gli aumenti di legge sul fitto bloccato corrisposto dal precedente locatario prima della data (L. $\text{L. } 24.993 = \text{mensili}$), venisse a risultare un fitto superiore a quello contrattuale di $\text{L. } 75.000 = \text{mensili}$.

Di ciò secondo la Società conduttrice, in applicazione dei capoversi dell'art. 3 della legge 29 maggio 1951 n. 358 e dell'art. 5 del D. L. 21 dicembre 1951 n. 1356.

L'Istituto sostiene e sostiene, viceversa, che gli aumenti di legge devono essere applicati sul canone contrattuale di $\text{L. } 75.000 = \text{mensili}$.

Il Tribunale di Roma, Sezione III^a, con sentenza 23 marzo/14 maggio 1954 n. 3345 accolse la tesi dell'Istituto e condannò la Società conduttrice al pagamento di tutti gli arretrati.

Secondo quanto, in linea